

# UNIVERSITA' DI PISA

## COMMISSIONE STATUTO

Il giorno **5 luglio 2011 alle ore 10.30** presso la Sala Cherubini del Rettorato si è riunita la Commissione Statuto nella seguente composizione:

				P	A.g.	A
AUGELLO	Prof.	Massimo	Rettore- Presidente	X		
DA CAPRILE	Dott.	Michele	Area amministrativa	X		
MORUZZO	Dott.ssa	Roberta	Facoltà di Medicina veterinaria	X		
MUZZETTO	Prof.	Luigi	Facoltà di Scienze Politiche	X		
NATALI	Dott.ssa	Lucia	Facoltà di Agraria	X		
ROMBOLI	Prof.	Roberto	Facoltà di Giurisprudenza		X	
TURINI	Prof.	Franco	Facoltà di Scienze M.F.N.	X		
BRACA	Prof.ssa	Alessandra	Facoltà di Farmacia	X		
CASAROSA	Prof.	Claudio	Facoltà di Ingegneria	X		
CELLA	Prof.ssa	Roberta	Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	X		
DA POZZO	Prof.	Carlo	Facoltà di Lettere e Filosofia	X		
FERRARI	Prof.	Mauro	Facoltà di Medicina e Chirurgia	X		
MILAZZO	Dott.	Pietro	Facoltà di Economia	X		
DOVICO	Sig.	Emiliano	Studente	X		
MANNONI	Sig.	Andrea	Studente	X		
CUOMO	Dott.	Pasquale	Rappresentante dei precari della ricerca	X		

Partecipano il Direttore Amministrativo, Dott. Riccardo Grasso, il Prorettore agli affari giuridici, Prof. Francesco Dal Canto, il Direttore Amministrativo vicario, Dott.ssa Elena Perini e la Dott.ssa Sandra Bernardini, responsabile dell'Ufficio legale. La Dott.ssa Chiara Viviani partecipa con funzioni di segretaria verbalizzante.

Il Prof. Roberto Romboli è assente giustificato.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale;
3. Prosecuzione esame articolato sul Consiglio di Amministrazione;
4. Esame articolato su:
  - Elenco Organi dell'Ateneo
  - Direttore generale;
  - Nucleo di Valutazione;
  - Collegio dei Revisori;
  - Collegio di disciplina;
  - Procedimento disciplinare;
  - Codice etico della comunità universitaria;
  - Centri, consorzi universitari e organismi associativi.
5. Varie ed eventuali

## **1. Comunicazioni**

Il Presidente rivolge il saluto alla Commissione e apre la seduta con le seguenti comunicazioni:

- 1.1 Trasmissione degli articoli approvati il 28 giugno;
- 1.2 Esito della discussione sulle modifiche di Statuto nel Senato Accademico del 29 giugno. Il Presidente informa la Commissione dell'unanime condivisione del Senato sull'articolato approvato e sul lavoro finora svolto. Al fine di concludere i lavori di scrittura dell'intero Statuto entro la fine del mese di luglio, il Senato Accademico ha proposto la costituzione di una Commissione mista di Senato e Consiglio, con il compito di esaminare gli articoli statutari che, a norma della L. 240/10, non sono di stretta competenza della Commissione. La Commissione mista è composta dalla Prof.ssa De Francesco in qualità di coordinatore, dai Proff. Rossi, Poletti, Guglielminetti e Bailo per il Senato Accademico, dai Proff. Lucacchini e Marchi per il Consiglio di Amministrazione, dal Dott. Massantini per il personale tecnico amministrativo e dai Sig. Coduti e Taffetani per gli studenti. Il lavoro di raccordo con la commissione Statuto è affidato al Prof. Romboli. Il Prof. Grassi, che non può prendere parte ai lavori della Commissione per problemi di salute, sarà presumibilmente sostituito dal Prof. Giglioli. Su indicazione della Commissione Statuto il Senato ha inoltre approvato le disposizioni transitorie che in prima applicazione regolano l'afferenza ai Dipartimenti. Si attendono ora le risposte delle aree sulle ipotesi di future aggregazioni, da presentare e discutere nelle prossime riunioni degli Organi Collegiali. La Prof.ssa Roberta CELLA domanda chiarimenti sulla scrittura delle norme transitorie, in particolare per quanto riguarda le deroghe per i Dipartimenti che contengono corsi di laurea strategici per l'Ateneo. Il Presidente precisa che sulle norme transitorie l'ultima parola spetta al Senato Accademico in quanto organo politico dell'Ateneo. Ciò non significa che la Commissione non possa affrontare il tema e formulare proposte. Il Prof. Carlo DA POZZO interviene sui principi generali contenuti all'articolo 1 della legge Gelmini, che prevede che le Università operino "*per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.*" Il professore dichiara di non condividere questo principio e auspica che non sia ripreso nei principi generali dello Statuto dell'Università di Pisa, che come istituzione opera per la ricerca e lo studio. Il Presidente ricorda che sui principi generali dello Statuto si esprimerà il Senato

Accademico, tuttavia la Commissione può esprimersi e formulare pareri. Il Prof. Francesco DAL CANTO ritiene che il termine “Repubblica” sia più da intendersi come “comunità”.

1.3 Il Presidente informa la Commissione della redazione, da parte della Prof.ssa De Francesco, della bozza di articolo sul Comitato Unico di Garanzia, che sarà discusso nella prossima riunione.

## **2. Approvazione verbale**

Il Presidente distribuisce il verbale della riunione del 28 giugno in formato cartaceo, pregando i componenti di far pervenire eventuali osservazioni in tempo per l’approvazione, che avverrà nella prossima riunione.

## **3. Prosecuzione esame articolato sul Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente invita la Commissione a riprendere l’esame dell’articolato sul Consiglio di Amministrazione. Invita a esprimersi sul comma 3 nella seguente formulazione: *“Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque membri interni all’Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale; c) due membri esterni all’Ateneo scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale; d) due rappresentanti degli studenti.”*

Il comma è approvato all’unanimità.

Il Presidente invita la Commissione esprimersi sul comma 4.

La Prof.ssa CELLA propone di alzare il limite minimo di 3 anni a decorrere dai quali l’esterno non abbia avuto contatti con l’Università. Propone di indicare almeno 5 anni.

Il Presidente ritiene che più che innalzare il limite di tempo sarebbe forse opportuno fare una scelta politica che vada verso l’esclusione di queste categorie.

Il Prof. Claudio CASAROSA condivide le osservazioni e le motivazioni in linea di principio. Tuttavia ritiene che si debba valutare caso per caso, per evitare di escludere candidature che potrebbero portare un contributo proficuo ai lavori del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Il Prof. Luigi MUZZETTO ritiene che si debba lasciare il limite di 3 anni, sia per evitare eventuali rilievi da parte del Ministero, sia perché a suo giudizio non si tratta di una questione rilevante, dal momento che le candidature saranno attentamente vagliate prima della designazione.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione il comma 4 nella seguente formulazione: *“I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell’Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.”*

Il comma è approvato all’unanimità.

Il Presidente invita i componenti a esprimersi sul comma 5.

Il Prof. CASAROSA teme che la procedura degli avvisi pubblici possa scoraggiare la presentazione di candidature provenienti dall’estero e la proposta di candidature segnalate dal Senato Accademico.

Il Presidente precisa che in tal caso occorre definire la procedura di proposta di candidature provenienti dall’estero.

Il Prof. DAL CANTO precisa che quello del bando è un passaggio obbligatorio, che garantisce la correttezza della procedura e la trasparenza, oltre che la parità di trattamento.

Il Prof. DA POZZO condivide le osservazioni del Prof. Dal Canto.

Il Prof. Franco TURINI propone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo anche dei *curricula* dei candidati interni all'Ateneo.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione il comma 5 nella seguente formulazione: *“La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai membri interni è disciplinata mediante emanazione di apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.”*

Il comma è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita i componenti a esprimersi sul comma 6.

Il Sig. Emiliano DOVICO propone l'adozione di una procedura più snella, che consenta la presenza di più collegi all'interno dei quali suddividere meglio le aree. Ritiene che il Senato Accademico debba valutare soltanto l'idoneità della candidatura, pertanto ritiene che non debba essere previsto un numero massimo nella rosa di candidati accettabili.

La Prof.ssa CELLA non condivide la previsione della rappresentanza per aree nel Consiglio di Amministrazione, dal momento che non è indicata dalla legge e che è il Senato Accademico l'organo sede delle rappresentanze. La professoressa propone di prevedere un collegio unico con un elettorato attivo con una sola preferenza. Ritiene infine che la previsione di una rigorosa selezione preventiva dei requisiti di competenza dei candidati non sia compatibile con l'indicazione del numero minimo di coloro che entreranno a far parte della rosa dei prescelti.

A proposito della proposta di collegio unico il Presidente ritiene che si tratti di questioni tecniche che saranno meglio precisate nei regolamenti.

La Dott.ssa MORUZZO non condivide la proposta della Prof.ssa Cella e propone, per garantire un'adeguata rappresentanza delle aree, di ridurre ad almeno 6 la rosa di candidati, in modo da lasciarne uno per area.

Il Prof. MUZZETTO non condivide la proposta della Prof.ssa Cella, dal momento che a seguito della riforma universitaria il vero organo politico sarà il Consiglio di Amministrazione, che dovrà necessariamente comprendere una rappresentanza delle aree.

In linea di principio il Dott. Pasquale CUOMO condivide la proposta del collegio unico, riconoscendone tuttavia la difficoltà di attuazione stante quanto previsto dalla legge a proposito del meccanismo delle pari opportunità che deve guidare la selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Domanda se i ricercatori a tempo determinato facciano parte dell'elettorato attivo.

Il Presidente risponde affermativamente.

Il Dott. Michele DA CAPRILE condivide la proposta di separare gli elettorati e di prevedere una rosa di due candidati per il personale tecnico amministrativo. A proposito del corpo elettorale domanda se la sua definizione sarà compito della Commissione o se sarà demandata ai regolamenti.

Il Presidente ritiene che questa sia questione da affrontare in sede regolamentare.

Il Prof. TURINI condivide la proposta della Prof.ssa Cella a proposito dei componenti del Consiglio che anche a suo giudizio non dovrebbero essere rappresentanti di area, bensì trattare in modo più ampio di politica accademica.

Il Prof. Mauro FERRARI domanda un chiarimento sull'applicazione del principio delle pari opportunità previsto dalla legge nella nomina dei componenti.

Il Prof. DAL CANTO precisa che la questione è stata indicata al comma 8 e che è stata interpretata in modo meno restrittivo, tenendo conto del principio delle pari opportunità nell'accesso alla candidatura.

Il Prof. CASAROSA si esprime a favore di un collegio unico con un voto per ciascun votante.

Il Sig. DOVICO propone un collegio unico con elezione per liste contrapposte e la previsione che all'interno di ciascuna lista non più di 2/3 dei componenti possano essere dello stesso sesso.

Il Presidente ritiene che lo Statuto debba contenere soltanto i principi generali e ribadisce la necessità di demandare gli aspetti pratici ai regolamenti. Invita a questo punto la Commissione a

esprimersi sul tipo di modello preferito: quello elettivo o quello a designazione. La Commissione approva a larghissima maggioranza il sistema elettivo. A proposito delle osservazioni della Prof.ssa Cella sottolinea che la questione della rappresentanza delle aree è molto sentita nella comunità accademica ed è opportuno che la Commissione Statuto ne tenga conto.

Il Sig. MANNONI condivide la proposta di rappresentanza delle aree attraverso l'individuazione di 6 docenti. Ciò tuttavia comporterebbe necessariamente l'esclusione di due aree, una delle quali potrebbe essere quella garantita dalla rappresentanza del Rettore. Domanda se è prevista anche la rappresentanza per fasce.

Il Presidente precisa che la rappresentanza per fasce è stata esclusa.

Il Prof. CASAROSA propone di individuare un numero più contenuto nella rosa dei candidati rispetto ai 12 inizialmente previsti, che comprenda però l'individuazione di un rappresentante per area.

Udite le osservazioni emerse il Presidente invita la Commissione a esprimersi sul comma 6 nella seguente formulazione: *“Il Senato accademico provvede in primo luogo a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei membri interni tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, a definire un rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All'interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico amministrativo è eletta dal personale tecnico amministrativo anche a tempo determinato assunto con contratto non inferiore a due anni.”*

Il Prof. TURINI dichiara il proprio voto contrario in quanto preferisce il sistema della designazione.

Il comma è approvato a larghissima maggioranza.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sul comma 7, segnalando che la previsione del coinvolgimento di due Organi nella designazione degli esterni è richiesto dalla legge.

Il Dott. Pasquale CUOMO esprime alcune considerazioni sulla possibilità di prevedere la procedura di sfiducia ai componenti esterni, domandando se debba essere effettuata dal Senato Accademico o dal Rettore che li designa.

Il Dott. DA CAPRILE ritiene che si debba evitare di inserire nello Statuto la previsione di un Organo che ne sfiducia un altro. Richiamandosi alle riflessioni del Prof. Romboli nella precedente riunione, propone di stabilire una durata inferiore del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo poi rivalutare la situazione in un secondo momento.

Udite le osservazioni del Dott. Da Caprile il Presidente propone di stabilire il mandato di 3 anni per tutte le cariche elette o designate, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che hanno mandato di due anni.

Il Sig. DOVICO propone che il mandato dei componenti esterni abbia durata di due anni.

Il Presidente precisa che non è possibile stabilire durate diverse, dal momento che gli esterni sono componenti del Consiglio di Amministrazione a tutti gli effetti.

La proposta sarà messa in votazione al comma 10.

Il Presidente mette ora in votazione il comma 7 nella seguente formulazione: *“Il Senato accademico provvede in primo luogo a formulare un preventivo giudizio di ammissibilità delle candidature dei membri esterni tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, a definire una rosa di almeno quattro candidati. All'interno della predetta rosa il rettore designa i componenti.”*

Il comma è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sul comma 8 nella seguente formulazione: *“Il giudizio preventivo di ammissibilità di cui ai due commi precedenti deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.”*

Il comma è approvato all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione il comma 9 nella seguente formulazione: *“Il Prorettore vicario e il Direttore Generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.”*

Il Presidente mette in votazione il comma 10 con la proposta prima emersa: *“Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.”*

Il Prof. CASAROSA e il Sig. MANNONI si astengono dal voto.

Il comma è approvato a larghissima maggioranza.

## **4. Esame articolato**

### **4.1 Elenco Organi dell'Ateneo**

Il Presidente mette in votazione l'articolo sugli Organi di Ateneo nella seguente formulazione:

*“ 1) Sono organi necessari al governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale. 2) Sono altresì istituiti i seguenti organi: Consiglio degli studenti, Comitato unico di garanzia e il Collegio di disciplina.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

### **4.2 Nucleo di Valutazione**

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sul Nucleo di Valutazione.

Il Sig. DOVICO domanda se sia prevista la presenza di un rappresentante degli studenti.

Il Direttore Amministrativo condivide in linea di principio la proposta del Sig. Dovico, ma precisa che la legge indica espressamente la presenza dei rappresentanti degli studenti quando prevede che debbano fare parte degli Organi, secondo il principio *“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacit.”*

Alla luce delle precisazioni emerse il Presidente ritiene che non si debbano indicare i rappresentanti degli studenti tra i componenti del Nucleo di Valutazione.

La Commissione concorda.

Il Sig. DOVICO e il Sig. MANNONI non condividono questa posizione.

Il Presidente sostiene che, indipendentemente da questa impostazione, il Nucleo possa prevedere la partecipazione di uno studente come avviene ora.

La Dott.ssa MORUZZO domanda se il Nucleo di Valutazione abbia un proprio regolamento di funzionamento interno, stante l'autonomia operativa di cui gode, prevista al comma 2. Propone inoltre di indicare che i componenti del Nucleo debbano possedere elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione.

Sul regolamento il Presidente precisa che si tratta di uno strumento operativo a uso interno che non passa attraverso l'approvazione degli Organi di governo.

Il Prof. CASAROSA teme che la precisazione sul campo della valutazione restringa eccessivamente la scelta a esperti settoriali, mentre la valutazione delle attività dell'Università è un ambito molto ampio.

Udite le osservazioni emerse il Presidente mette in votazione l'articolo nella seguente formulazione:

*“ 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al Senato e al Consiglio di Amministrazione.”*

*In particolare il Nucleo svolge:*

- a) *la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati delle commissioni paritetiche di cui all'art. XY del presente statuto;*
  - b) *la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all' art. 23 comma 1) della legge n. 240/2010;*
  - c) *le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;*
  - d) *le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute;*
2. *Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente.*
  3. *Il nucleo di valutazione è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa e i cui curricula sono resi pubblici nel sito Internet dell'Università.*
  4. *I membri, ivi compreso il presidente, sono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore, che li nomina con decreto. Il mandato del nucleo di valutazione dura 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente conclude la prima parte della riunione alle 13.45 e la aggiorna alle 14.30.

### **4.3 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Presidente apre la seconda parte della riunione invitando la Commissione a esaminare l'articolato sul Collegio dei Revisori dei Conti, che recepisce sostanzialmente quanto contenuto nella legge.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sull'articolo nella seguente formulazione:

*“ 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del Collegio: - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; - svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio; - svolge i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 3. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato: a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.*

*Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università di Pisa.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

#### **4.4 Codice etico della comunità universitaria**

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sull'articolo nella seguente formulazione:

*“1. Il Codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della Comunità universitaria.*

*2.E' approvato dal Senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.*

*3.Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.*

*4. Il Rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale di una Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal Codice stesso.*

*5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.*

*6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo per estratto e quindi in forma anonima, il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico sarà invece pubblicato per esteso.*

*7.Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti. “*

L'articolo è approvato all'unanimità.

#### **4.5 Direttore generale**

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sull'articolo riguardante il Direttore generale.

Il Prof. FERRARI domanda alcuni chiarimenti sulla rinnovabilità dell'incarico del Direttore prevista al comma 5.

Il Prof. DAL CANTO precisa che si tratta di un incarico amministrativo, non di tipo politico.

Il Presidente segnala inoltre che non sempre è facile trovare le professionalità adeguate a ricoprire l'incarico, per le numerose competenze, non soltanto di natura contabile, che devono contraddistinguere la figura del Direttore generale. La possibilità di rinnovo del contratto si fonda essenzialmente su queste ragioni.

La Dott.ssa NATALI domanda la possibilità di prevedere che l'incarico del Direttore generale sia sincronizzato con quello del Rettore e ritiene che sarebbe opportuno prevedere che il Rettore in scadenza non rinnovi l'incarico del Direttore generale per un eccessivo numero di anni.

Il Prof. TURINI propone che la revoca del Direttore generale avvenga su proposta del Rettore o della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Sig. DOVICO ritiene che anche il Senato Accademico dovrebbe esprimersi.

Il Prof. DA POZZO suggerisce di prevedere nell'articolato un riferimento al rinnovo del rapporto di fiducia con il nuovo Rettore, in analogia con quanto avviene con lo *spoil system*.

Il Presidente ritiene che si debba garantire un minimo di continuità, soprattutto in vista di scadenze importanti per l'Ateneo come quelle relative all'approvazione del bilancio. A suo giudizio sono pertanto necessari alcuni mesi di collaborazione tra il nuovo Rettore e il Direttore generale. A proposito della questione della fiducia il Presidente ricorda che occorre precisare meglio quanto previsto al comma 10 dell'articolato relativo al Senato Accademico, che riguarda la sfiducia al Rettore.

Il Prof. CASAROSA propone di precisare la collaborazione con il Rettore al comma 1, aggiungendo che: *“Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Rettore (...)”*.

Il Direttore Amministrativo precisa che i compiti del Direttore generale sono chiaramente definiti dalla legge e ricorda anche quanto previsto dal D.Lgs 165/2001 a proposito della separazione tra funzione politica e funzione gestionale.

Il Dott. DA CAPRILE condivide le osservazioni del Direttore Amministrativo a proposito della definizione dei compiti del Direttore ai sensi del D.Lgs. 165/2001, che potrebbe essere richiamata nell'articolato. Propone inoltre di inserire un richiamo alla proposta e attuazione del Piano della Performance, come previsto dal D. Lgs. 150/09.

Udite le osservazioni il Presidente mette in votazione l'articolato sul Direttore generale nella seguente formulazione:

*“1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente Statuto in conformità all'art.16 del Decreto legislativo n.165 del 2001.*

*2. Il Direttore generale, in particolare:*

*a) sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa;*

*b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;*

*c) propone agli organi di governo il Piano della performance e ne cura l'attuazione;*

*d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi di Ateneo;*

*e) indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività a loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;*

*f) determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia delle strutture didattico -scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;*

*g) adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente Statuto o nei regolamenti d'Ateneo;*

*h) stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente Statuto o nei regolamenti di Ateneo;*

*i) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di transigere;*

*l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;*

*m) esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.*

*3. Il Direttore generale presenta annualmente, ai fini della valutazione, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.*

*4. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.*

*5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.*

*6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore o di quattro membri del Consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.*

*7. Il Direttore generale, d'intesa con il Rettore, designa un Vice Direttore tra i dirigenti di ruolo dell'ateneo, con il compito di collaborare con il Direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il Vice Direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del Direttore generale.”*

L'articolo è approvato all'unanimità.

#### **4.6 Centri, consorzi universitari e organismi associativi**

Il Presidente mette in votazione l'articolato relativo ai Centri, Consorzi Universitari e Organismi Associativi nella seguente formulazione:

1. *“Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca.*
2. *Per la predisposizione e la fornitura di servizi, di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio.*
3. *E' fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi.*
4. *. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.*
5. *Nel caso in cui i centri di cui ai commi 1 e 2 abbiano valenza generale e permanente per l'intero Ateneo, la proposta, anche su iniziativa dei Dipartimenti, è formulata dal Senato Accademico; in tal caso il Consiglio di Amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione può conferire autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. L'elenco di dette strutture è contenuto nel Regolamento generale di Ateneo.*
6. *Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate ad esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.*
7. *Per le medesime finalità di cui al comma 5 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.*
8. *Le procedure per la costituzione dei centri interdipartimentali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel regolamento generale di ateneo.*
9. *La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione. “*

Il Dott. DA CAPRILE chiede alla commissione se è d'accordo nel recepire l'emendamento del Prof. Floriani sul Sistema Bibliotecario.

Il Dott. CUOMO ricorda anche le precisazioni della CRUI sull'*open source*.

Il Direttore Amministrativo precisa che sul Sistema Bibliotecario e sul Sistema Museale è previsto un articolo a parte, che sarà discusso nella prossima riunione. E' comunque previsto che siano centri di responsabilità con autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

L'articolo sui Centri è approvato all'unanimità.

Si condivide l'articolo sul Sistema Bibliotecario e Museale, rinviando l'approvazione alla prossima seduta.

#### **4.7 Collegio di disciplina - Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari- Norme applicabili**

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sugli aspetti riguardanti il Collegio di disciplina, il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari.

Il Prof. TURINI interviene sul Collegio di disciplina, rilevando che lo spirito della legge prevede di costituire un organo paritetico, composto da 3 giudici: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, con 3 supplenti. Propone inoltre che il Rettore non sia coinvolto nella scelta dei componenti.

Il Prof. CASAROSA fa presente che la legge prevede che si tratti di giudizio tra pari.

Il Presidente ricorda che si deve trattare di un unico collegio, come previsto dalla legge.

Il Sig. DOVICO ritiene che il Collegio di disciplina sia uno strumento efficace per rispondere alle violazioni dei regolamenti che attualmente erano difficilmente sanzionabili. Ritiene che sia opportuno prevedere nell'articolo le sanzioni previste dal r.d. n. 1592/1933 e quelle previste in violazione del Regolamento didattico di Ateneo.

Rispetto all'intervento del Sig. Dovico il Direttore Amministrativo precisa che presso il CUN è attivato il Collegio di disciplina, che può intervenire soltanto a seguito di denuncia formale.

Udite le osservazioni il Presidente invita la Commissione a esprimersi sul Collegio di disciplina nella seguente formulazione:

##### *Art. XX Il Collegio di disciplina*

- 1. E' istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.*
- 2. Il Collegio di disciplina è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e da altrettanti membri supplenti, nominati, dal Senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.*
- 3. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente del Collegio è incompatibile con le cariche accademiche. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.*
- 4. Al suo interno il Collegio elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sull'articolo riguardante il procedimento disciplinare.

Il Sig. DOVICO propone di prevedere la notifica dell'esito del procedimento disciplinare anche al denunciante.

Il Presidente accoglie la proposta del sig. Dovico e invita la Commissione a esprimersi sul procedimento disciplinare nella seguente formulazione:

##### *Il Procedimento disciplinare*

- 1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università.*

2. *Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione della sanzione della censura è lo stesso rettore che procede all'eventuale irrogazione, udito il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare.*
3. *Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta.*
4. *Il Collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare eventualmente assistito da un difensore di fiducia nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è sollecitamente trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.*
5. *Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.*
6. *Il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire: a) il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare; b) il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati; c) il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia; d) il diritto di accesso a tutte le fonti di prova dal parte del docente sottoposto all'azione; e) l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.*
7. *Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, commina la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.*
8. *Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione; tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.*
9. *Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sulle sanzioni disciplinari nella seguente formulazione:

#### *Le sanzioni disciplinari*

1. *Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del r.d. n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.*
2. *Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.*
3. *Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'art. 89, commi 1 e 2, del r.d. n. 1592/1933.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sulle norme applicabili nella seguente formulazione:

*Norme applicabili*

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia e alla disciplina contenuta in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

#### **4.8 Autonomia gestionale e organizzativa**

Il Presidente invita la Commissione a esprimersi sull'articolo riguardante l'autonomia gestionale e organizzativa nella seguente formulazione:

- 1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.*
- 2. Il Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal Direttore generale.*
- 3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi del regolamento generale di Ateneo spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 ed in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.*
- 4. I dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi del regolamento generale di Ateneo collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.*
- 5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni dell'Università di Pisa nei limiti previsti dalla normativa vigente. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.  
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.*

L'articolo è approvato all'unanimità.

## 6. Varie ed eventuali

**6.1** Il Presidente segnala due modifiche all'articolato già approvato; la prima riguarda il comma 12 sul Dipartimento, che risulta ora così formulato: *“Il Dipartimento ha autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. “*

La Commissione all'unanimità prende atto dell'adeguamento.

La seconda modifica riguarda l'articolato sui corsi di studio, a cui si aggiunge il seguente comma: *“I corsi di studio attivati in convenzione con altri Enti, ferma restando la loro afferenza a un Dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture interne o esterne all'Ateneo, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del senato Accademico.”*

Il Prof. CASAROSA teme che una previsione del genere nello Statuto possa alimentare il proliferare di iniziative di questo tipo.

Il Presidente precisa che l'approvazione dei corsi in convenzione è sottoposta all'attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione all'unanimità prende atto dell'adeguamento.

La riunione termina alle 17.30.

Il Presidente della Commissione Statuto

Prof. Massimo Augello

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Chiara Viviani